




Città di Palermo
Settore Servizi alle Imprese
Sportello Unico Attività Produttive

TESTO EMENDATO

(Approvato con delibera di C.C. n. 147 del 10/04/2019)

REGOLAMENTO DEI MERCATI GENERALI



INDICE

Articolo 1	<i>Definizioni ed ambiti di applicazione</i>
Articolo 2	<i>Finalità</i>
Articolo 3	<i>Commissione Mercato – Istituzione</i>
Articolo 4	<i>Direttore dei mercati</i>
Articolo 5	<i>Compiti del Direttore</i>
Articolo 6	<i>Personale addetto ai mercati</i>
Articolo 7	<i>Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati</i>
Articolo 8	<i>Servizio per l'Ordine Pubblico</i>
Articolo 9	<i>Pesatura e strumenti di verifica</i>
Articolo 10	<i>Servizi vari</i>
Articolo 11	<i>Servizio bancario e di tesoreria</i>
Articolo 12	<i>Servizio sanitario</i>
Articolo 13	<i>Procedure di autocontrollo sanitario (solo per il M. Ittico)</i>
Articolo 14	<i>Ulteriori disposizioni di natura sanitaria (solo per il M. Ittico)</i>
Articolo 15	<i>Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato</i>
Articolo 16	<i>Canone e tariffe</i>
Articolo 17	<i>Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa</i>
Articolo 18	<i>Operatori, utenti e consumatori</i>
Articolo 19	<i>Requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti</i>
Articolo 20	<i>Documento per l'accesso ai mercati</i>
Articolo 21	<i>Altre persone autorizzate ad accedere nei Mercati</i>
Articolo 22	<i>Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto ai Mercati</i>
Articolo 23	<i>Disciplina degli operatori e del loro personale</i>
Articolo 24	<i>Interventi e Manutenzioni</i>
Articolo 25	<i>Assegnazione dei posteggi e dei magazzini</i>
Articolo 26	<i>Indici di significatività dell'attività commerciale di posteggio di vendita</i>
Articolo 27	<i>Titolarità delle concessioni e modifiche</i>
Articolo 28	<i>Gestione dei posteggi</i>
Articolo 29	<i>Indicazione dei posteggi</i>
Articolo 30	<i>Uso dei posteggi e dei magazzini</i>
Articolo 31	<i>Termine e revoca delle concessioni</i>
Articolo 32	<i>Riconsegna dei posteggi e dei magazzini</i>
Articolo 33	<i>Circolazione dei veicoli e comportamenti all'interno dei mercati</i>
Articolo 34	<i>Calendario ed orari di mercato</i>
Articolo 35	<i>Inizio e termine delle contrattazioni</i>
Articolo 36	<i>Operazioni di vendita</i>
Articolo 37	<i>Norme per la vendita</i>
Articolo 38	<i>Vendita a mezzo commissionari e mandatari</i>
Articolo 39	<i>Operazioni di approvvigionamento e vendita: attività del Comune e del Direttore dei Mercati</i>
Articolo 40	<i>Merci non ammesse alla vendita o deteriorate</i>
Articolo 41	<i>Provvedimenti disciplinari ed amministrativi</i>
Articolo 42	<i>Disposizione finale</i>
Articolo 43	<i>Noma transitoria</i>
Allegati	<i>Allegato "A"</i>

ARTICOLO 1

Definizioni ed ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività dei mercati generali che sono gestiti dal Comune di Palermo che ne è proprietario e regolamenta;

- 1) La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del **mercato ortofrutticolo** e, più in generale, agroalimentare all'ingrosso di Palermo.

Il mercato è costituito dal complesso delle aree, locali, attrezzature e servizi siti in Palermo.

Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi, fatta eccezione per le derrate particolarmente pregiate.

Nel mercato sono ammessi i prodotti del settore agroalimentare, freschi, essiccati, trasformati o conservati.

Le operazioni di vendita devono essere conformi agli orari e calendario fissati per il Mercato.

E', fatto divieto di effettuare operazioni di vendita, al dettaglio, da parte dei produttori all'ingrosso davanti a tutto il perimetro del Mercato. I controlli verranno effettuati dagli organi di polizia municipale.

- 2) La gestione del **mercato ittico** all'ingrosso, nonché le attività di commercializzazione dei prodotti.

Il mercato per la compravendita dei prodotti ittici all'ingrosso è costituito dall'insieme delle strutture e delle attrezzature con impianti e servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore per lo svolgimento della loro attività.

Per mercato ittico all'ingrosso si intende quello in cui avviene la contrattazione del prodotto fresco conferito prevalentemente da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.

Possono essere immessi sul mercato per la compravendita i prodotti ittici freschi o comunque conservati o trasformati, provenienti da tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché prodotti dello stesso tipo provenienti da paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in sede nazionale ed europea e che comunque riportino con chiarezza le indicazioni previste dalle Leggi sull'etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.

ARTICOLO 2

Finalità

I mercati, che costituiscono a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, perseguono le seguenti finalità:

- la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
- l'afflusso, conservazione ed offerta degli stessi;
- la qualità dei prodotti offerti;
- la più ampia informazione sulla tracciabilità dei prodotti;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale;

- Il libero ed effettivo svolgimento della concorrenzialità;
- la promozione della cultura dell'educazione alimentare;
- commercializzazione delle produzioni biologiche a chilometro zero.

ARTICOLO 3

Commissione di Mercato - Istituzione

E' prevista una Commissione di mercato istituita e regolamentata dalla legge n. 125 del 25/03/1959 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

Direttore dei Mercati

Il Direttore dei Mercati Generali è responsabile del funzionamento degli stessi. Il Direttore dei mercati è il dirigente S.U.A.P. ed il suo rapporto d'impiego, nonché il trattamento giuridico ed economico sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione del Comune di Palermo e dalle norme contrattuali.

Il Direttore dei Mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni purché autorizzate.

Il direttore nomina un Vice Direttore, scelto tra il personale comunale interno titolare di Posizione Organizzativa.

ARTICOLO 5

Compiti del Direttore

Il Direttore dei Mercati è responsabile del regolare funzionamento degli stessi e dei servizi preposti, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché agli indirizzi impartiti a riguardo dall'Amministrazione Comunale.

Egli è il capo del personale addetto ai Mercati, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari, secondo le norme contenute nel contratto di lavoro e nel Regolamento del Personale.

Al Direttore sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti particolari:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla documentazione prevista dalla legge e dal presente Regolamento;
- b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura dei Mercati;
- c) autorizzare l'accesso anticipato rispetto all'orario di apertura alle contrattazioni di operatori che ne facciano richiesta scritta per motivi di provata e straordinaria necessità;
- d) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento dei Mercati;

- e) accertare che tutte le operazioni di compravendita e le attività dei commissionari, dei mandatari si effettuino in armonia con le norme di legge e di Regolamento;
- f) autorizzare, su richiesta motivata, l'introduzione e l'uscita di derrate fuori dall'orario prescritto;
- g) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- h) vigilare, con l'ausilio della Polizia Municipale, che non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere eventuali frodi;
- i) eseguire e disporre ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- j) vigilare, con l'ausilio della Polizia Municipale, che l'attività dei commercianti e/o dei commissionari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento ed in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone all'Amministrazione Comunale;
- k) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
- l) emanare ordini di servizio per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento ed a quelle impartite **dal Comune**;
- m) collaborare col Comando di Polizia Municipale e/o altre forze dell'ordine;
- n) disporre la diffida o la sospensione dai Mercati, nei confronti di coloro che contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività dei Mercati stessi dandone immediata notizia all'Amministrazione Comunale;

Il Direttore ha inoltre facoltà di allontanare dai Mercati le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e di Regolamento o che comunque turbino col loro comportamento il regolare funzionamento dei Mercati.

Il Direttore invia una relazione semestrale, sull'attività, alla commissione competente ed al Presidente del Consiglio.

Il Direttore è il diretto responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari.

ARTICOLO 6

Personale addetto ai Mercati

Il Direttore dei Mercati è coadiuvato, oltre che dal vice direttore, da personale Comunale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, in relazione alle effettive necessità funzionali dei Mercati stessi.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è regolato dalle disposizioni relative all'ordinamento del personale Comunale in base alle norme contrattuali vigenti.

Al personale del presente articolo è fatto divieto di svolgere ai Mercati sotto qualsiasi forma o anche in via provvisoria attività di produttore, commissionario e

commerciante. Ad esso è pure vietato di inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o interposta persona.

ARTICOLO 7

Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati

Il Servizio provvede, in raccordo con il competente Ufficio Statistica, alla rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alla quantità delle merci immesse e trattate nei Mercati e dei relativi prezzi di vendita.

La rilevazione statistica, è effettuata in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Istituto Centrale di statistica.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo controllo dei documenti di entrata delle merci nei mercati e/o sulla autodichiarazione da parte degli operatori addetti alle vendite.

Tale documentazione deve essere completa degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza.

Può essere fornita anche tramite supporto o comunicazione informatica su richieste specifiche della Direzione.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione dei Mercati a mezzo di personale allo scopo individuato mediante il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette.

L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nei Mercati e per ogni prezzo rilevato si dovrà registrare anche la qualità e varietà della merce, a cui si riferiscono i prezzi.

I concessionari di mercato sono tenuti a fornire alla Direzione, ai soli fini statistici, i mercuriali ed a tenere a disposizione della Direzione tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate.

I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione, ed inseriti sul sito istituzionale del Comune.

Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 8

Servizio per l'Ordine Pubblico

Il servizio per l'ordine pubblico ed il servizio di Polizia Amministrativa dei Mercati sono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale distaccherà presso i singoli Mercati un congruo numero di Agenti di Polizia Municipale, che l'Amministrazione Comunale, sentito il

direttore, determinerà in rapporto alle effettive esigenze organizzative e funzionali dei mercati stessi.

Per il periodo di svolgimento del suddetto Servizio gli Agenti non verranno distolti in altri servizi dell'Amministrazione, fermo restando il principio di rotazione.

Ove anche altre forze dell'ordine ritenessero opportuno essere presenti e operanti nei Mercati con carattere di continuità, il Comune metterà a disposizione degli stessi i locali necessari.

ARTICOLO 9

Pesatura e strumenti di verifica

Ogni venditore provvede alla pesatura delle derrate mediante bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Tali strumenti devono essere sottoposti ad accurata manutenzione e a quotidiane verifiche da parte degli operatori.

All'interno dei Mercati sono posti gratuitamente a disposizione dei richiedenti alcuni strumenti di pesatura.

In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni la Direzione dei Mercati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori, anche su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 10

Servizi vari

Il Comune di Palermo provvede a mantenere e a istituire i sotto indicati o eventuali altri servizi che rispondono alle effettive esigenze dei Mercati, assumendone la gestione o affidando alle Società Partecipate a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:

- A. Servizio di pulizia dei mercati;
- B. Servizi igienici;
- C. Servizio di parcheggio e controllo accesso alla viabilità;
- D. Servizio internet Wi-Fi pubblico;
- E. Illuminazione pubblica;

Affidare con pubblico bando, ovvero nelle altre forme previste dalla legge i seguenti servizi:

- A. Servizio bar e ristoro;
- B. Servizio di rifornimento del ghiaccio;
- C. Quanto altro necessario per il buon funzionamento dei mercati che non trova competenza all'interno dell'amministrazione comunale e tra le aziende partecipate.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione stipulata tra il Comune di Palermo e le ditte concessionarie, che dovrà tra l'altro provvedere:

- Le condizioni di gestione del servizio, così da garantire un adeguato livello quanti-qualitativo di prestazioni ai fruitori del servizio stesso;

- Le sanzioni, ivi compresa a risoluzione di diritto d'appalto, per il caso in cui la gestione del servizio sia carente;
- Il deposito cauzionale, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nell'ammontare fissato dal Comune di Palermo annualmente adeguato in relazione alle variazioni del costo dei servizi;
- Il divieto di subappalto;

Il Comune di Palermo può, in ogni momento, sostituirsi all'affidatario, quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del mercato.

ARTICOLO 11

Servizio bancario e di tesoreria

In sede di convenzione il Comune si riserva di inserire il servizio di tesoreria all'interno dei mercati.

ARTICOLO 12

Servizio sanitario

Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorità sanitarie competenti - accerta la commestibilità delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito igienico sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto, dei contenitori ecc. e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.

Il servizio sanitario dichiara la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione dei Mercati.

Il Direttore dei mercati fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace.

Garantisce in particolare: l'accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti, ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione.

L'Amministrazione Comunale, mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.

ARTICOLO 13

Procedure di autocontrollo Sanitario (solo per il M. Ittico)

Il Comune anche attraverso l'ASP tutela la salute pubblica adottando le misure atte a garantire la conformità igienico-sanitaria dei Mercati e la qualità dei prodotti. A tale fine le procedure di autocontrollo, da attuare nel rispetto della normativa sulla igiene e salubrità dei prodotti ittici, della sala vendita e delle parti comuni sono affidate dal Comune ad apposita Azienda esterna che, nella qualità di Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Comune, avrà l'obbligo di garantire:

1. La redazione del piano di autocontrollo del mercato ittico;
2. Gli interventi formativi per gli addetti come previsto dalla normativa vigente di settore;
3. Le visite ispettive periodiche per il controllo dell'applicazione delle corrette procedure igieniche;
4. Le analisi microbiologiche di campionamenti mediante tamponi ambientali su superfici ed attrezzature di lavoro, da effettuarsi mensilmente per analisi quantitative come il conteggio della carica microbica totale e di *Escherichia coli*, ed annualmente per analisi qualitative come la ricerca della *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus aureus* al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure di sanificazione previste dal piano di autocontrollo;
5. Il controllo microbiologico, a cadenza trimestrale, del ghiaccio utilizzato nel mercato ittico;
6. La verifica della continuità della catena del freddo e l'esecuzione di test rapidi per la determinazione semiquantitativa del livello di istamina su prodotti ittici (sgombrò, tonno, Sardina, salmone, acciuga, lampuga, pesce serra, marlin);
7. Il controllo microbiologico, a cadenza annuale, dell'acqua utilizzata al mercato ittico;
8. L'assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza;
9. La consulenza per la compilazione dei registri di autocontrollo;
10. Il costante aggiornamento sulle continue evoluzioni delle normative igienico - sanitarie al fine di assicurare la migliore corrispondenza tra il piano di autocontrollo adottato, obblighi di legge e migliore prassi igienica;
11. Il report mensile sulle attività svolte.

Inoltre, al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato, il Piano di cui al punto 1 deve prevedere al suo interno regole sanitarie comuni da inserirsi, a cura dei Responsabili dell'Autocontrollo Sanitario dei singoli operatori concessionari di cui al successivo articolo 14, nei singoli piani di autocontrollo. L'individuazione di tali regole deve essere concordata con l'Autorità Sanitaria competente.

ARTICOLO 14

Ulteriori disposizioni di natura sanitaria

Ogni operatore concessionario deve nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo Sanitario nonché predisporre ed osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente conservata presso gli uffici, il posteggio, ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti.

ARTICOLO 15

Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

Il servizio può essere gestito direttamente dall'ente gestore, con propri mezzi e personale, ovvero affidato, per intero o per la parte residua, in concessione o appalto a facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative od ai relativi consorzi.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari nonché degli altri spazi utilizzati per lo scarico merci espressamente individuati dall' Ente Gestore, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri operatori. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere personalmente o a mezzo di propri collaboratori al carico e al trasporto delle merci acquistate, nell'ambito della superficie interna mercatale.

Nell'ipotesi in cui l'Ente Gestore decida di affidare il suddetto servizio ai soggetti sopra specificati:

- nel caso di società, consorzi e cooperative singole e associate: i soci debbono dimostrare di essere in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. di P.S. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, e di essere iscritti al registro delle ditte artigiane presso la C.C.I.A.A.;
- nel caso di operatori di lavoro pesante singoli: dovranno dimostrare di essere in possesso del certificato di cui all'Art. 121 del T.U.L.P.S. e di essere iscritti al registro delle ditte artigiane presso la C.C.I.A.A.;

La concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione verrà rilasciata alle società, ai consorzi o alle cooperative, ed ha validità quinquennale e può essere rinnovata, salvo revoca anticipata per inadempienza della suddetta concessione.

L'autorizzazione per gli operatori di lavoro pesante singoli avrà validità annuale e, salvo decadenza o revoca anticipata per grave inadempienza, potrà essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per legge.

Tutti gli addetti alla movimentazione merci devono essere esenti da malattie che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività.

A tal fine dovranno essere sempre in possesso della documentazione sanitaria aggiornata prevista per legge.

Gli addetti alla movimentazione sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Agli operatori di lavoro pesante è vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nei Mercati all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune.

Gli operatori di lavoro pesante autonomi che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore dei Mercati nella sua competenza e che comunque turbino il normale funzionamento dei Mercati, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la diffida scritta disposta dal Direttore;
- b) la sospensione dai Mercati da uno a quindici giorni disposta dal Direttore;
- c) l'espulsione dai Mercati nei casi gravi o di recidiva disposta dall'Ente gestore, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Dopo n. 3 diffide potrà essere disposta dal Direttore la sospensione dall'attività da 1 a 15 giorni.

Durante il periodo di sospensione [il trasgressore sanzionato](#) non può accedere ai Mercati per nessun motivo.

Qualora gli operatori di lavoro pesante soci o dipendenti da Società Cooperative o Consorzi contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore dei Mercati nella sua competenza e comunque turbino il normale funzionamento dei Mercati, il Direttore diffida in forma scritta il legale rappresentante dell'Ente di cui l'operatore di lavoro pesante è socio o dipendente affinché assuma provvedimenti di sospensione dal lavoro e dall'accesso al Mercato del contravvenente.

Il legale rappresentante deve comunicare per scritto al Direttore il provvedimento assunto entro 24 ore dal ricevimento della diffida.

Nel caso in cui non adempia a quanto prescritto nel presente articolo o nel caso in cui si verificano casi di recidiva su inadempienze di carattere grave, il Direttore dei Mercati potrà assumere le seguenti sanzioni:

- d) sospensione dall'attività nel Mercato della Cooperativa da 1 a 15 giorni;
- e) revoca anticipata della concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione in casi gravi o a seguito di ripetuti provvedimenti di cui al punto (a).

Alle stesse condizioni debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta nel rispetto delle norme contrattuali, dello Statuto dei lavoratori e delle norme sanitarie.

Tutti coloro che effettuano la movimentazione di merci (Società, Cooperative facchini, facchini singoli, grossisti, ecc.) devono dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall'attività di movimentazione, con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.

E' vietato agli addetti alla movimentazione di svolgere operazioni di compravendita o di mediazione tra operatori e venditori.

Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze dei Mercati lo consigliano, possono affidare con apposita convenzione, alle cooperative, ai consorzi eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al secondo capoverso del presente articolo.

La convenzione è approvata dal Comune ed è resa esecutiva dal Direttore dei Mercati, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori dei Mercati.

ARTICOLO 16

Canoni e Tariffe

L'entità dei canoni e delle tariffe di mercato viene stabilita dal Comune in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

I canoni di concessione o le tariffe per l'uso di ciascun posteggio di vendita, magazzino ed area vengono corrisposti secondo i criteri e con le modalità previste nell'atto di concessione o nell'autorizzazione.

Detti corrispettivi sono stabiliti in canoni annuali da pagare in rate anticipate, mensili, trimestrali, semestrali entro il decimo giorno di ogni mese. In caso di ritardato pagamento oltre il decimo giorno di ciascun mese è applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta.

Dopo il trentesimo giorno, il Comune può disporre la revoca della concessione.

Se da parte del Comune, saranno apportati miglioramenti strutturali o funzionali ai posteggi, i relativi corrispettivi possono variare anche in presenza di concessioni in atto.

Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della Direzione, in luoghi adatti in modo che coloro che operano nei Mercati possano prenderne visione. Il direttore può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal presente articolo.

I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione.

Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti. In occasione dei rinnovi delle concessioni i nuovi canoni dovranno essere determinati in misura tale da tendere al pareggio di bilancio dei Mercati, sentiti i rappresentanti di categoria.

ARTICOLO 17

Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

Fatti salvi gli obblighi di Legge, il Comune non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di derrate subiti, a qualunque titolo, dagli operatori o frequentatori dei Mercati.

Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata.

Gli operatori, gli operatori di lavoro pesante, gli utenti e gli altri frequentatori del Mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al Mercato stesso e alle sue strutture, da essi o dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

A loro carico il Direttore può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 18

Operatori, utenti e consumatori

Possono essere ammessi ad operare nei mercati per la vendita i sottoelencati operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge:

b) Operatori concessionari di posteggi di vendita o di spazi di commercializzazione;

c) Operatori non concessionari, i quali possono effettuare vendite esclusivamente a concessionari di posteggi, purché:

- Importatori dai luoghi di produzione o da mercati esterni;
- Produttori (*imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione*);
- Enti di sviluppo.

Sono ammessi per gli acquisti i sottoelencati utenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge:

- Commercianti all'ingrosso e al minuto, singoli o associati;
- Commissionari e mandatari;
- Produttori (*imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione*);
- Gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- Cooperative di consumo e le comunità;
- Gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome e per conto proprio e la rivendita in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore.

Nell'orario e con le modalità stabilite **dal Comune**, sono ammessi, per almeno due ore giornaliere **dopo la fine delle contrattazioni** in tutti i giorni di apertura del mercato, anche i consumatori per le operazioni di acquisto; nei confronti dei consumatori i concessionari di posteggi sono tenuti, nei limiti delle disponibilità di merce, agli obblighi di vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

E' vietato a chicchessia effettuare vendite se non nei casi previsti dai precedenti commi.

Avverso la mancata ammissione ai Mercati è ammesso ricorso direttamente al Comune che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Il provvedimento di rigetto potrà comunque essere impugnato nelle forme e termini di legge.

ARTICOLO 19

Requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Il possesso dei requisiti per l'ammissione a svolgere attività nei Mercati è accertato dal Direttore attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia per l'esercizio delle attività commerciali.

ARTICOLO 20

Documento per l'accesso ai mercati

L'ammissione ai mercati degli operatori interessati alle vendite e agli acquisti di cui ai commi [a e b](#) del precedente articolo 18, nonché dei loro familiari coadiuvanti [purché in regola](#) e del loro personale dipendente è autorizzata dal direttore dei mercati mediante rilascio di una tessera numerata progressivamente, munita di fotografia, completa dei seguenti dati:

- a) Nome e cognome del titolare;
- b) Ditta richiedente;
- c) Titolo di ammissione al Mercato;
- d) Periodo di validità.

Il rilascio di tessera non è previsto per i consumatori interessati alle operazioni di acquisto.

Il rilascio e il rinnovo della tessera sono soggetti al pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Nel caso di perdita della tessera il rilascio di duplicato è subordinato, oltre che alla denuncia alle autorità preposte, al pagamento del citato diritto per un importo doppio.

Il direttore dei mercati deve provvedere sulla domanda di rilascio della tessere entro dieci giorni dalla domanda stessa, motivando per iscritto l'eventuale diniego.

Avverso il diniego o il mancato rilascio della tessera, è ammesso ricorso al Comune che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Gli operatori che cessano l'attività nei mercati e quelli che hanno perduto i requisiti di ammissione, debbono prontamente restituire la tessera al direttore dei mercati.

La tessera di accesso, che rimane sempre e comunque di proprietà, del Comune è strettamente personale e deve essere esibita a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano i Mercati ed è soggetta a vidimazione annuale.

ARTICOLO 21

Altre persone autorizzate ad accedere nel Mercato

Sono ammessi nei Mercati i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare [documenti fiscali emessi](#) a norma di legge nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti di cui all'art. 1 destinati ad operatori concessionari di posteggi dei Mercati.

Ai soggetti di cui al comma precedente, può essere fornita all'ingresso dei Mercati, da parte degli addetti, un'autorizzazione provvisoria giornaliera valida per l'accesso alle aree sopra indicate.

ARTICOLO 22

Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto ai Mercati

Le persone addette alla vendita o che comunque vengono in contatto con i prodotti in vendita, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle specifiche normative.

ARTICOLO 23

Disciplina degli operatori e del loro personale

I concessionari, anche se produttori, possono farsi coadiuvare, se persone fisiche, dal coniuge, da parenti entro il 3° grado o da dipendenti purché in regola con le norme vigenti in materia di lavoro.

Nel caso di concessione a persone giuridiche, il legale rappresentante potrà essere coadiuvato dai soci, dai dipendenti regolarmente assunti, dall'istitutore o da altre figure giuridicamente idonee purché in regola con le norme vigenti in materia di lavoro.

I produttori agricoli possono avvalersi, oltre che di eventuali dipendenti, dell'opera di coadiutori familiari iscritti nell'apposito albo o in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti tale qualifica, purché in regola con le norme vigenti.

I produttori non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché gli enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce.

Le generalità dei coadiutori devono essere comunicate preventivamente al direttore dei mercati. Inoltre gli stessi, per operare, debbono comunque essere muniti di libretto di idoneità sanitaria.

I proprietari delle merci e dei prodotti posti in vendita possono assistere gli stessi nelle operazioni di vendita, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai mercati.

ARTICOLO 24

Interventi e Manutenzioni

I posteggi di vendita e i magazzini assegnati sono consegnati, con quanto nei medesimi contenuto o installato, nello stato di fatto in cui si trovano.

Il concessionario di posteggio di vendita dovrà attuare, a proprie spese, gli interventi per l'ammodernamento e il miglioramento tecnico o qualitativo delle strutture imposte dalla vigente normativa tecnica, sanitaria, o di settore, sempre che non rientrino tra le manutenzioni straordinarie a carico del Comune.

Il concessionario può apportare modifiche solo previa autorizzazione del Comune e comunque dietro presentazione di idonea documentazione descrittiva dell'intervento e

comprovante il rilascio di eventuali permessi, autorizzazioni e licenze o altre formalità richieste dalla vigente normativa.

Tutte le installazioni, le realizzazioni, gli arredi, le opere, gli impianti e le apparecchiature poste all'interno dei posteggi di vendita o dei magazzini e relative pertinenze ed adiacenze, comprese le coibentazioni se necessarie, anche se già presenti all'atto della consegna, devono essere realizzati e/o mantenuti in buone condizioni di manutenzione, idoneità e sicurezza, nonché in conformità alla vigente normativa, ed essere muniti dei prescritti certificati di conformità.

Sono a carico del Comune esclusivamente le manutenzioni straordinarie dell'esistente struttura, sia in ferro che in muratura, del posteggio e degli impianti idrici ed elettrici di base sino al contatore, con esclusione di ogni altro intervento concernente quanto installato o presente all'interno del posteggio di vendita o dello spazio di commercializzazione e relative pertinenze e adiacenze.

Nel caso in cui fosse necessario procedere ad interventi nei posteggi e/o nei magazzini assegnati per lavori di manutenzione straordinaria, il Comune provvederà a reperire altri spazi idonei per la continuazione dell'attività commerciale. Per il solo mercato ittico, considerato che tutti i posteggi si trovano all'interno di un'unica area adibita alla vendita verrà garantita dal Comune l'erogazione idrica ed elettrica indistintamente per tutti i concessionari.

I costi di tali utenze verranno opportunamente inclusi nel canone di concessione.

Per quanto concerne, invece i magazzini e i locali adibiti ad uffici assegnati ai signori concessionari restano a carico degli stessi i costi di erogazione idrica ed elettrica.

Il concessionario deve tempestivamente segnalare al Comune la necessità di interventi a carico dello stesso, rimanendo responsabile dei danni conseguenti alla ritardata o omessa segnalazione nonché dei danni procurati a persone o cose in conseguenza della sua mancata diligenza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva della regolarità e della conformità alla vigente normativa degli impianti, attrezzature, macchinari e in generale di tutto quanto installato o utilizzato all'interno del posteggio di vendita o magazzino assegnato, nonché dell'osservanza della legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi e in materia di requisiti igienico- sanitari, comprensivi delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 25

Assegnazione dei posteggi e dei magazzini

Il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso comprende:

- a) Posteggi di vendita;
- b) Posteggi di vendita con magazzini;
- c) Magazzini; per magazzini si intendono i locali sussidiari alle aree vendita, utilizzati dai concessionari per la conservazione e la cernita dei prodotti di cui al superiore art.1. La concessione dei magazzini può essere rilasciata solo in favore dei soggetti

già titolari di posteggi ed è soggetta alle norme previste per i posteggi medesimi. All'interno dei magazzini non potrà essere esercitata la vendita dei prodotti previsti dall'art.1, pena la revoca delle concessioni intestate al titolare;

d) Posteggi all'aperto fissi;

Il Mercato ittico all'ingrosso comprende:

- a) La sala di vendita che include n. 10 posteggi di vendita;
- b) I Magazzini e gli Uffici;
- c) Il Parcheggio per gli automezzi.

Per posteggi di vendita si intendono i locali o anche solo determinati spazi in cui gli operatori svolgono la loro attività commerciale.

Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi di vendita sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, anche con riferimento alla planimetria dei Mercati, e sono soggetti a verifica al mutare della struttura dei Mercati.

La domanda di concessione di posteggio di vendita e quella di rinnovo della concessione devono essere corredate dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento ai fini dell'ammissione al mercato per l'attività di vendita.

I posteggi non assegnati o che si rendessero liberi e disponibili sono concessi agli operatori aventi requisiti richiesti, su domanda degli interessati ed a seguito di un apposito avviso pubblico.

I criteri per l'attribuzione dei posteggi sono fissati dal Comune e devono tener conto delle seguenti priorità:

- a) Gli anni di attività autorizzata ed espletata come grossista;
 - b) Volume di affari;
 - c) Maggiore numero dipendenti;
 - e) La capacità imprenditoriale del richiedente;
 - f) Possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di regolarità contributiva;
- A parità di condizioni delle Ditte concorrenti si procederà al sorteggio.

Nel caso di ditte, sia esse persone fisiche che giuridiche, di nuova costituzione, le stesse dovranno fornire un piano di sviluppo aziendale triennale, da sottoporre alla valutazione del Comune nel quale, comunque, dovrà essere previsto il raggiungimento, già dal primo anno di attività, dei minimi previsti di cui all'art.26 del presente regolamento.

I posteggi di vendita sono, altresì, assegnati a seguito di modifica della concessione ai sensi delle vigenti leggi.

Le concessioni hanno la durata di anni 7 (sette) salvo eventuali diverse previsioni normative e possono essere rinnovate.

Il concessionario di posteggio di vendita o di posteggio all'aperto fisso è tenuto a corrispondere al Comune il canone di concessione e le ulteriori spese accessorie indicate nell'atto di concessione.

Il canone è determinato dal Comune a norma delle vigenti disposizioni, in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi e alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

Il canone di concessione deve essere pagato in rate mensili anticipate.

All'atto della concessione, esclusa l'ipotesi di rinnovo, l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 3 (tre) mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente Concessionario, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Sono altresì a carico del titolare della concessione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dalla concessione medesima.

In caso di trasferimento dei Mercati in altra sede, gli operatori già titolari di concessione ne manterranno la titolarità.

Ove possibile, nell'assegnazione di nuovi posteggi vendita, tutti i concessionari avranno diritto ad uguali spazi.

ARTICOLO 26

Indici di significatività dell'attività commerciale di posteggio di vendita

Il Comune tenendo conto delle quantità di merci introdotte nei mercati e di altri elementi rilevanti di attività, elabora annualmente gli indici minimi di significatività calcolati con il criterio delle medie di attività commerciale, in termini di quantità o di valore, riferiti ad un posteggio di vendita.

La Direzione dei Mercati determina statisticamente il quantitativo di derrate introdotte annualmente dalle ditte concessionarie fino ad accertare il raggiungimento, da parte delle stesse, dei livelli minimi di cui al comma precedente.

Del risultato delle rilevazioni sarà data comunicazione ad ogni ditta concessionaria.

Il concessionario di posteggio che per tre anni consecutivi non raggiunge gli indici di cui sopra e non sussistono comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, perderà il diritto al rinnovo della concessione.

ARTICOLO 27

Titolarità delle concessioni e modifiche

La concessione rilasciata a persona fisica è strettamente personale e la stessa va intestata al titolare della ditta ; in caso di morte, di grave malattia del concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado possono ottenere, previo assenso, del Comune la voltura a proprio favore della concessione sino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite,

assumendo gli impegni e le responsabilità del precedente concessionario nei confronti del Comune.

Nell'ipotesi di successione ereditaria, in presenza di più eredi, la voltura della concessione può essere intestata ad uno solo degli eredi su espressa richiesta e con il consenso scritto degli altri eredi.

La concessione rilasciata a società o ente è intestata alla stessa che deve avere i requisiti previsti per l'ammissione alla vendita.

Due titolari di concessione possono scambiare i rispettivi posteggi previo consenso del Comune.

In caso di cessione, conferimento, scissione, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che ricomprenda un posteggio oggetto di concessione, la concessione medesima sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purché in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento.

Il soggetto interessato dovrà presentare **al Comune** preventiva domanda di autorizzazione alla valutazione

In caso di mancata presentazione della domanda si applicherà la revoca dell'assegnazione.

La variazione della compagine sociale, in conseguenza delle cessioni di quota ai nuovi soci, dovrà ottenere il preventivo consenso del Comune al quale dovrà essere inoltrata formale richiesta con l'indicazione dei dati anagrafici dei nuovi soci unitamente alla autocertificazione del possesso dei requisiti.

In tutte le ipotesi in cui il Comune deve esprimere il proprio consenso, le ditte dovranno fare pervenire alla Direzione, almeno sessanta giorni prima della data di variazione prevista, la richiesta con tutti gli allegati.

L'Ente Gestore dovrà fare pervenire il suo consenso o il suo diniego entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza di alcun dissenso motivato, il consenso si avrà per concesso.

Sono soggette alla sola comunicazione alla Direzione dei Mercati, unitamente alle certificazioni:

1. Trasformazione da ditta individuale in persona giuridica con socio unico purché rimanga invariata la denominazione sociale;
2. Continuazione dell'attività sotto forma di ditta individuale in caso di recesso di tutti i soci, quando il titolare sia anche il legale rappresentante della società;
3. Variazione della ragione sociale o denominazione, purché non sussistano possibilità di confusione con altre ditte operanti nel ramo e non sia suscettibile di creare turbativa;
4. Variazione delle quote sociali e/o del capitale sociale, purché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale non venga effettuato da terzi estranei alla società;
5. Trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa purché non vi siano altre variazioni;
6. Recesso dei soci che non comporti lo scioglimento della società;

7. Nomina del nuovo Amministratore Unico e/o Presidente dell'Organo Collegiale e del Consigliere Delegato, purché in possesso dei requisiti.

Nei casi sopra indicati alla comunicazione, oltre alla trasmissione degli atti, dovrà essere trasmessa l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti.

Nell'ipotesi in cui le dichiarazioni rese risultassero false ovvero in mancanza di inoltro della idonea documentazione, la Direzione dei Mercati provvederà, previa contestazione all'interessato, alla revoca della concessione.

ARTICOLO 28

Gestione dei posteggi

Il posteggio di vendita e lo spazio di commercializzazione sono gestiti dal titolare se il concessionario è una persona fisica e dai legali rappresentanti quando trattasi di presone giuridiche, società o cooperative.

I concessionari possono farsi rappresentare da altri con il previo consenso del direttore dei mercati, per un tempo massimo di 180 giorni non rinnovabili.

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'operato dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore dei Mercati.

La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata, comporta la revoca della concessione

I concessionari, per i rapporti con, il Comune devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non possono essere notificati presso il domicilio vengono notificati presso la Direzione dei Mercati.

Le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo PEC.

ARTICOLO 29

Indicazione dei posteggi

In conformità dell'atto di concessione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare, la ragione e la denominazione sociale che deve, quest'ultima, coincidere con quella della Concessione.

Le caratteristiche della tabella contenente le predette indicazioni dovranno riportare il logo del Comune di Palermo ed essere di colore bianco con bordo di colore giallo e rosso, con sfondo bianco, dove devono essere riportati i dati sopra indicati.

ARTICOLO 30

Uso dei posteggi e dei magazzini

Il concessionario non può depositare o commercializzare nel mercato prodotti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1 o comunque estranei alle tipologie merceologiche per le quali possiede le prescritte autorizzazioni o abilitazioni.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita.

E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e le aree di carico a deposito di imballaggi vuoti.

Il concessionario deve curare che il proprio posteggio di vendita o spazio di commercializzazione e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti puliti e sgombri, in particolar modo da rifiuti.

I rifiuti, esclusivamente differenziati, debbono essere raccolti, a cura dello stesso, in recipienti, muniti di idonea chiusura, posti all'esterno del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, per essere poi ritirati dal personale addetto.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso **motivato** del Direttore dei Mercati che impartirà le disposizioni del caso.

I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie coperta o scoperta maggiore di quella loro assegnata.

Il Direttore dei Mercati potrà ordinare lo sgombero immediato di aree adibite al transito o alla sosta dei veicoli.

E' vietato ai concessionari di tenere nei magazzini e nei posteggi materiali facilmente combustibili, infiammabili e potenzialmente esplosivi.

ARTICOLO 31

Termine e revoca delle concessioni

Le concessioni hanno termine:

- a) Per scadenza alla data indicata nell'atto di concessione;
- b) Per rinuncia;
- c) Per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) Per venir meno, per scioglimento o altra causa, della società o dell'ente titolare di concessione, con eccezione di quanto previsto all'art. 27;
- e) Per revoca.

Le concessioni dei posteggi di vendita scadono indipendentemente dalla loro data d'inizio, contemporaneamente, anche nel caso di assegnazione di posteggi resisi liberi.

La rinuncia alla concessione deve essere resa nota al Comune a mezzo P.E.C. con preavviso di almeno sei mesi.

La rinuncia ha efficacia non appena pervenuta al Comune ed è irrevocabile.

Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il rinunciante è comunque tenuto al pagamento del canone per la durata del termine stesso o, se minore, per il periodo necessario a concludere le procedure di riassegnazione.

Le concessioni vengono revocate dall'ente gestore in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio.

Le concessioni possono essere revocate, dal Comune previa contestazione di addebiti all'interessato, nei seguenti casi:

- a) Cessione del posteggio a terzi, senza il preventivo consenso;
- b) Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nei mercati;
- c) Uso totale o parziale da parte di terzi non autorizzati;
- d) Inattività, non tempestivamente comunicata al Comune o da questo non autorizzata per oltre sessanta giorni in un anno. È fatta eccezione per i soli produttori purché ne diano tempestiva comunicazione al direttore dei mercati;
- e) Morosità di oltre novanta giorni nel pagamento delle somme dovute al Comune.
- f) Gravi scorrettezze commerciali, compresa la pluralità di protesti pubblicati e significativi, ove non risulti provata la totale estinzione dei debiti;
- g) Ripetute o gravi violazioni delle norme del presente regolamento o che disciplinano l'attività dei mercati;
- h) Mancato raggiungimento dei livelli di significatività previsti dal precedente articolo 26;

La revoca è disposta dal Comune previa contestazione all'interessato, salva ogni altra azione civile e/o penale.

La concessione è altresì revocata nei casi di condanna a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi ed alla condanna, qualunque sia l'entità della rispettiva pena, per delitti in tema di:

- a) Turbata libertà degli incanti;
- b) Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
- c) Frode nelle pubbliche forniture;
- d) Uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
- e) Contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi;
- f) Frode nell'esercizio del commercio;
- g) Vendita di prodotti con segni mendaci;
- h) Frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

E prevista la revoca immediata della concessione anche dopo 3 diffide.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili nei termini e modi di legge.

ARTICOLO 32

Riconsegna dei posteggi e dei magazzini

Nei quindici giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio di vendita e/o il magazzino al Comune libero da persone e cose, già rimossi impianti e

sovrastutture non di proprietà del Comune, in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere, anche in relazione alla vigente normativa, l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore.

In caso di inottemperanza alle disposizioni contenute nel precedente comma il Comune provvede al ripristino o allo sgombero a spese degli interessati, anche avvalendosi della somma di cauzione previsto dall'art 25.

Il concessionario del posteggio o magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stesso e le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non effettuati.

ARTICOLO 33

Circolazione dei veicoli e comportamenti all'interno del mercato

All'interno dei mercati la circolazione, la sosta dei veicoli, il deposito delle derrate, nonché le operazioni di carico e scarico, sono regolate dal direttore dei mercati, con apposito ordine di servizio, o per quanto non disposto, dalle norme del codice della strada. In ogni caso i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta a seguito di provvedimento del direttore la sospensione da ogni attività dei mercati per un periodo massimo di tre giorni con chiusura del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione.

I conduttori di veicoli che trasportano merci destinate alla vendita, sono tenuti, all'atto dell'ingresso e dell'uscita dai mercati, a fornire le notizie e tutti gli elementi che il direttore del mercato e/o il Comune ritiene utili.

Nei mercati generali è vietato:

- a) Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) Attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) Introdurre animali non inerenti le attività di mercato;
- d) Gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;
- e) Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- f) Compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- g) Durante l'orario delle contrattazioni, operare a torso nudo e compiere atti contrari alla pubblica decenza;
- h) Accendere fuochi.

Gli operatori e le Organizzazioni Sindacali cui aderiscono le categorie che operano nei Mercati possono installare apposite bacheche per affiggervi manifesti o comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche, sono stabiliti dal Direttore.

In particolare vengono di seguito richiamati gli obblighi in materia di raccolta di rifiuti, delle sanzioni e dei divieti previsti dalla vigente normativa:

- a) Portare rifiuti dall'esterno e abbandonarli all'interno dei Mercati;
- b) Rovesciare e abbandonare a terra rifiuti;
- c) Abbandonare angolari, retine, reggette, cassette, bancali o altro presso i posteggi o in qualsiasi area mercatale, se non specificatamente destinata a tale scopo;
- d) Rispettare le direttive emanate sulla raccolta differenziata.

Ferma restando l'applicazione della sanzione disciplinare si procederà all'attivazione delle procedure per la comminazione delle sanzioni di legge.

ARTICOLO 34

Calendario ed orari di mercato

L'orario e le operazioni di vendita nonché il relativo calendario vengono fissati, dal Comune sentita la direzione dei mercati e le associazioni dei concessionari.

E' vietata la vendita prima dell'orario di apertura delle contrattazioni.

Per il solo mercato ortofrutticolo l'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con l'orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all'art. 18.

L'orario di mercato sarà fissato in modo da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Gli operatori all'ingrosso fuori dal Mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per i locali Mercati all'ingrosso.

Ai fornitori dei servizi al Mercato (*pulizia, vigilanza notturna ecc.*) è consentito l'accesso fuori orario.

ARTICOLO 35

Inizio e termine delle contrattazioni

L'inizio ed il termine delle operazioni di vendita sono annunciati con apposito segnale.

Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Coloro che conferiscono derrate e/o imballaggi agli operatori interni prima dell'inizio delle operazioni di vendita, non devono allontanarsi dalla sede del posteggio ove lo scarico viene effettuato.

ARTICOLO 36

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono in regime di libera concorrenza e libera contrattazione.

La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Tutti gli operatori che espongono la merce in vendita devono porre le cassette o altri contenitori su supporti, al fine di evitarne il contatto diretto con il suolo.

La merce venduta deve essere fisicamente distinta da quella in vendita mediante cartellino con l'indicazione "venduta".

I concessionari possono ritirare dal mercato le merci introdotte e non vendute.

Prodotti ortofrutticoli:

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. (Unione Europea) si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.

Il peso, le dimensioni, i materiali, le caratteristiche, le tipologie, le etichettature degli imballaggi sono regolati dalla normativa vigente in materia, della cui esatta osservanza è, in ogni caso, responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.

È fatto obbligo a chiunque introduca all'interno dell'ortomercato funghi freschi non coltivati, destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione, sottoporli a certificazione sanitaria, da farsi nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Per quanto concerne la commercializzazione dei funghi freschi, secchi o condizionati "preconfezionati", si applicano le disposizioni di legge emanate in materia di etichettatura.

Prodotti Ittici:

Per la classificazione, la calibratura, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

Le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca devono essere conformi alla legge. E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle contrattazioni.

Inoltre chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

Il Comune cura la diffusione di tutte le notizie utili per gli operatori, in ordine ai quantitativi di merce introdotti e trattati nel mercato e ai relativi prezzi praticati.

ARTICOLO 37

Norme per la vendita

Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce al compratore, il quale, usando le necessarie cautele, ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa

sia normalizzata o, comunque, presentata a strati di imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

La Direzione del Mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti ed a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'accesso ai Mercati ai soggetti insolventi ritirando le tessere sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

ARTICOLO 38

Vendita a mezzo commissionari e mandatari

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nei Mercati, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

La provvigione, nella percentuale concordata tra le parti ed in ogni caso la stessa non potrà essere inferiore al 10% e non superiore al 14 % del prezzo di vendita.

Il Comune con apposito provvedimento, potrà variare in aumento la percentuale come sopra determinata nel massimo, su richiesta degli operatori, in conseguenza del mutare delle condizioni che oggi l'hanno determinata (aumento dell'inflazione, aumento delle tariffe, aumento del costo del denaro).

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente (escluso il carico).

Restano escluse le spese sostenute dal commissionario per la rilavorazione dei prodotti, per la conservazione degli stessi in celle frigorifere e per la eventuale sostituzione degli imballaggi.

Il commissionario e il mandatario possono rivalersi sul committente e sul mandante delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle disposizioni in materia di commercializzazione.

Delle operazioni a tal fine necessarie il commissionario ed il mandatario debbono dare preventivamente notizia al committente o al mandante, al quale deve poi essere data immediata comunicazione delle spese conseguentemente sostenute ed inviata idonea documentazione al riguardo.

I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve, quantomeno, risultare:

- a) La natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- b) Il prezzo di vendita;
- c) Il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- d) Il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari o mandatarî debbono tenere a disposizione del Comune e della Direzione dei Mercati tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ARTICOLO 39

Operazioni di approvvigionamento e vendita: attività dell'ente Gestore e del Direttore dei Mercati

Il Comune può, in caso di grave necessità o su richiesta del sindaco e di altri enti competenti, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nei mercati, incaricando, per la vendita, il direttore dei mercati, ovvero operatori commerciali presenti nei mercati.

Il Direttore provvede, mediante l'opera di mandatarî o commissionari, alla vendita:

- a) Delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
- b) Delle derrate pervenute nei mercati all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatarî sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello spedizioniere, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione dei Mercati o irreperibili;
- c) Di eventuali derrate rinvenute nei Mercati e non rivendicate.

I commissionari, i mandatarî sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione dei Mercati e consegnare nello stesso giorno il ricavo netto unitamente alla documentazione riguardante le suddette vendite.

Il Comune non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ARTICOLO 40

Merci non ammesse alla vendita o deteriorate

Gli operatori di Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento o che non abbiano i requisiti qualitativi previsti, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore dei Mercati il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante l'obbligo di ricondizionamento e il valore del deprezzamento.

Per le merci di cui al precedente comma per le quali sia impedita la vendita, il Direttore rilascia un certificato comprovante il ritiro dal Mercato o la distruzione, in riferimento a quanto accertato dall'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la

mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ARTICOLO 41

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale e dalle sanzioni amministrative previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori dei mercati, all'azione disciplinare di seguito graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:

- a) Richiamo verbale;
- b) Diffida o sospensione scritta, da ogni attività nel Mercato di pertinenza, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
- c) Sospensione da ogni attività nel Mercato di pertinenza per la durata massima di tre mesi, adottata dal Comune sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore dei Mercati;
- d) Applicazione di penale compresa tra un minimo di €. 50,00 (*Euro cinquanta/00*) ed un massimo di €. 500,00 (*Euro cinquecento/00*);
- e) Revoca, da parte, del Comune dell'assegnazione del posteggio;
- f) Penalità e le sanzioni così come previste **dall'Allegato A** (*che costituisce parte integrante del presente Regolamento*).

Le penali descritte alla lettera **d)** devono intendersi annualmente indicizzate in ragione della variazione dei prezzi alla produzione industriale accertata dall'Istat nell'anno precedente.

Dette penali verranno applicate dal Direttore del Mercato, previa contestazione scritta a mezzo P.E.C. o raccomandata con r.r. all'interessato con l'indicazione del termine per il pagamento.

Il destinatario della penale potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora il termine di scadenza coincidesse con una data festiva, esso sarà automaticamente rinviato al giorno feriale immediatamente successivo.

Copia della P.E.C. o della raccomandata di contestazione munita dell'avviso di ricevimento, nonché delle controdeduzioni scritte dell'interessato dovrà essere depositata presso la Direzione del Mercato che ne attesterà l'avvenuto deposito e rilascerà idonea ricevuta.

La mancata o tardiva contestazione da parte dell'interessato comporterà l'irrogazione della sanzione che acquisirà pertanto carattere definitivamente vincolante e, come tale, inoppugnabile.

Ai fini della ritualità della contestazione, farà fede l'attestazione della Segreteria che accerterà:

- a) La data di ricezione della contestazione;

b) La mancata o tardiva controdeduzione alla data di scadenza prevista.

Per patto espresso, copia del presente Regolamento, unitamente a copia della lettera di contestazione ed a copia della attestazione rilasciata dalla Direzione della mancata o tardiva controdeduzione, costituiranno prova scritta ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo per il recupero degli importi delle sanzioni pecuniarie non pagate.

Il provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio commerciale non esonera il soggetto interessato all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte ivi compresa la corresponsione del canone e degli oneri accessori.

Il Comune può altresì adottare nei confronti delle persone che accedono al Mercato, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori della Polizia Municipale comunicano copia delle contravvenzioni elevate all'interno dei Mercati alla Direzione dello stesso per l'eventuale elevazione di provvedimenti disciplinari.

Durante il periodo di sospensione, gli assegnatari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere nessuna operazione commerciale.

ARTICOLO 42

Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia, in quanto applicabili.

ARTICOLO 43

Norma transitoria

Le concessioni dei posteggi, le assegnazioni dei magazzini e di ogni altro locale dei Mercati in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla scadenza precedentemente fissata.

ALLEGATO A) – DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI (R.U.M.G.)

<i>Penalità (art. 41 del Regolamento)</i>		<i>Importi espressi in €. (Euro)</i>
Mancato rispetto delle circolari esplicative, penalità.		€. (Euro) 50,00
Mancata o ritardata consegna dei documenti richiesti per le rilevazioni statistiche, penalità.		€. (Euro) 50,00
Rifiuto di fornire gli elementi necessari alle rilevazioni statistiche, penalità.		€. (Euro) 100,00
Pulizia e smaltimento rifiuti		
a)	Mancata pulizia, da parte degli operatori, dei magazzini, dei posteggi sala vendita M. Ittico, delle superfici e delle aree di pertinenza assegnate, penalità.	€. (Euro) 100,00
b)	Mancato rispetto delle norme specifiche che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti, penalità.	€. (Euro) 200,00
c)	d) Mancata segnalazione della cattiva manutenzione e del danneggiamento dei contenitori assegnati, penalità.	€. (Euro) 100,00
d)	Abbandono di imballaggi e altri rifiuti sulle aree di parcheggio, sulle strade e sulle altre superfici del Mercato, penalità.	€. (Euro) 250,00
e)	Comportamenti volti ad insudiciare, sporcare e imbrattare superfici, strade, locali igienici, ecc., nelle aree interne e di pertinenza del mercato, penalità.	€. (Euro) 250,00
f)	Mancato rispetto delle normative specifiche sui rifiuti emanate dal Comune, penalità.	€. (Euro) 200,00
Documenti per l'accesso al mercato		
a)	Mancata esibizione della tessera per l'accesso al Mercato, penalità.	€. (Euro) 100,00
b)	Tessera di accesso al mercato scaduta o comunque priva di validità, penalità.	€. (Euro) 100,00
c)	Mancanza della tessera di accesso al Mercato, penalità.	€. (Euro) 100,00
Gestione dei magazzini di vendita, dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza		
a)	Uso dei magazzini di vendita, dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza, per deposito di materiale improprio, pericoloso e, comunque, non attinente allo svolgimento del commercio all'ingrosso, salvo i casi preventivamente giustificati quali gli interventi manutentivi, ecc., penalità.	€. (Euro) 200,00
b)	Mancata richiesta della preventiva autorizzazione al Comune, relativamente all'installazione, nelle strutture assegnate e nelle aree di pertinenza, di impianti di qualsiasi natura, e alla modificazione delle strutture stesse, penalità.	€. (Euro) 250,00
Calendario e orario		
a)	Inosservanza dell'orario di Mercato imputabile agli utenti del mercato, ai concessionari, ai commissionari, ai produttori, alle cooperative di produttori, ai consorzi, ai relativi dipendenti, penalità.	€. (Euro) 100,00

Circolazione dei veicoli		
a)	Inosservanza delle relative prescrizioni (segnaletica orizzontale e verticale), penalità.	€. (Euro) 50,00 o sanzione pecuniaria ai sensi del codice della strada
b)	Inosservanza dell'uso dei parcheggi per la sosta di automezzi diversi da quelli adibiti al trasporto merci, penalità.	€. (Euro) 100,00
c)	Ingombro ed ostacolo della circolazione e dei luoghi di parcheggio, penalità.	€. (Euro) 100,00
Ordine interno		
a)	Utilizzo di spazi comuni o riservati alle funzioni comuni, penalità.	€. (Euro) 100,00
b)	Occupazione abusiva di suolo pubblico, penalità.	€. (Euro) 100,00
c)	Introduzione di animali, penalità.	€. (Euro) 50,00
d)	Accensione di fuochi, penalità.	€. (Euro) 50,00
e)	Mancato rispetto delle modalità di utilizzo dei punti deputati al carico e allo scarico delle merci, penalità.	€. (Euro) 100,00
f)	f) Mancato rispetto delle zone assegnate dalla concessione, penalità.	€. (Euro) 100,00
g)	Esposizione della merce fuori dagli spazi assegnati, penalità.	€. (Euro) 100,00